

n. 37706



31 MAG. 2016
PROTOCOLLO GENERALE

3 15
Pens

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G. CHIERICI"
42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) - VIALE L. NOBILI n. 1
C.F. 80013050358 - C.M. RESD01000L tel. 0522435630-0522432950; fax 0522454730.
email: segreteria@liceochierici-re.gov.it - email certificata: resd01000l@pec.istruzione.it
sito web <http://www.liceochierici-re.gov.it/>

CONVENZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ANNO SCOLASTICO 2015-2016

TRA

IL LICEO ARTISTICO I.S.A. "G. Chierici" con sede in Reggio Emilia - Via L. Nobili, 1 - 42121 Reggio Emilia, codice fiscale 80013050358 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica /soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Grazia Diana nata a Bologna l' 08/11/1958, codice fiscale DNIMGR58S48A944R;

E

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA (Soggetto ospitante) - con sede legale in Piazza Prampolini 1- 42121 Reggio Emilia - codice fiscale/Partita IVA 00145920351, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Dott.ssa Battistina Giubbani nata a Comano (MS) il 02/09/1965, C.F. GBBBTS65P42C914K

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- che l'alternanza scuola lavoro, come indicato nel documento di "Guida Operativa per la Scuola - Attività di alternanza scuola" pubblicata dal MIUR in Ottobre 2015, rientra a tutt'oggi nell'ambito dei tirocini curriculari normati dall'art. 18 della legge 196/1997 ("Tirocini formativi e di orientamento") e dal relativo Decreto attuativo DM 142/1998;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere, a titolo gratuito presso le sue strutture, in occasione del/per la realizzazione del Progetto "A scuola col Patrimonio" attivato in collaborazione con Vs. Ente e con l'Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze dell'Educazione - Scuola di Psicologia e Scienze dell'Educazione, n° 20 soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto Scolastico "G. Chierici", di seguito indicata/o anche come "istituzione scolastica" "soggetto promotore", per lo svolgimento delle attività formative di cui al progetto di alternanza scuola lavoro allegato alla presente.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente "tutor interno", designato dall'istituzione scolastica, e da uno o più tutor formativi della struttura, indicati dal soggetto ospitante, denominati "tutor formativo

esterno” ;

4. Per ciascun allievo / gruppo di allievi, beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo (progetto formativo), che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo (progetto formativo) sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) favorisce l'inserimento dello studente /gruppo di studenti nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne nei limiti e secondo quanto più sotto indicato ;
 - d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) predisposizione del percorso formativo, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo (progetto formativo);
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
- f) Qualora si verificassero, da parte dello studente/degli studenti in alternanza scuola lavoro, inosservanze agli obblighi indicati nel presente articolo, o comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al docente tutor interno dell'Istituto scolastico, sospendere o interrompere lo svolgimento dell'esperienza di alternanza scuola lavoro.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, l'Istituto Scolastico che provvederà a darne comunicazione agli Istituti assicurativi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- f) formare/informare rispetto ai rischi derivati da ambienti, lavorazioni ed attrezzature ai sensi e nel rispetto del DgL 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici presenti in impresa, unicamente allo scopo di integrare la formazione fondamentale sulla sicurezza già resa agli studenti a cura del soggetto promotore.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e decade il 31 ~~dicembre~~ ^{dicembre} 2016 al termine della presente esperienza.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo.

Reggio Emilia **25 MAG. 2018**

Istituto d'Istruzione Superiore "G. Chierici"
Legale rappresentante/Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Diana

Comune di Reggio Emilia
Il Legale Rappresentante/ Dirigente del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione

Dott.ssa Battistina Giubbani